

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2197

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(AMATO)

DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

(CRISTOFORI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(GORIA)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

Conversione in legge del decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali

Presentato il 2 febbraio 1993

ONOREVOLI DEPUTATI! — L'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali intracomunitari, a far data dal 1° gennaio 1993, determina un grave problema occupazionale, con la cessazione di molte imprese di spedizione e moltissimi spedizionieri doganali che operano esclusivamente nei traffici intracomunitari e una drastica riduzione delle attività di quelle case di spedizione, magazzini generali e spedizionieri doganali che effettuano operazioni anche extra-comunitarie.

Anche se le formalità e i controlli sono già stati semplificati grazie all'introduzione del documento unico e all'utilizzazione della nomenclatura comune, la scomparsa delle frontiere interne farà sì che siano aboliti tutti i controlli doganali a queste frontiere: sussisteranno sostanzialmente solo le operazioni connesse all'espletamento delle formalità doganali di importazione, esportazione e transito delle merci nel quadro degli scambi con i Paesi terzi.

In attesa che le imprese del settore avviino un processo di diversificazione, occorre valutare le importanti conseguenze negative per quei soggetti la cui attività economica è essenzialmente incentrata sugli scambi intracomunitari.

Poiché gli effetti negativi che si ripercuoteranno sugli imprenditori comporteranno la soppressione di circa 5.500 posti di lavoro, è stato predisposto un decreto-legge al fine di pervenire all'attuazione di misure in favore dei lavoratori e delle imprese del settore.

Nel dettaglio, gli interventi saranno attuati secondo le seguenti tipologie.

L'articolo 1 prevede la corresponsione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, per il periodo di un anno, in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, sospesi dal lavoro entro il 1993 in conseguenza dei suddetti eventi e già in servizio alla data del 1° gennaio 1992, con specifiche modalità relativamente alle quote di contribuzione.

L'articolo 2, comma 1, concede ai lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dei magazzini generali nonché degli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali licenziati entro il 1993 in conseguenza dei citati eventi, il beneficio della predetta indennità per il periodo di un

anno dalla data del licenziamento. Per le anzidette categorie è inoltre prevista l'iscrizione nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

Il comma 2 dell'articolo 2 prevede una deroga alla sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilità dal decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438. Tale norma ha riguardo ai soli lavoratori eccedentari di cui al comma 1.

L'articolo 3 dispone il riconoscimento d'ufficio, ai fini pensionistici, dei periodi di godimento dell'indennità e stabilisce in 3.500 unità il numero massimo dei lavoratori interessati ai benefici di cui agli articoli 1 e 2.

L'articolo 4 definisce le modalità per il cofinanziamento pubblico degli interventi formativi, ai fini della riqualificazione o riconversione professionale dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto.

L'articolo 5 prevede l'assunzione presso il Ministero delle finanze di lavoratori dipendenti dagli spedizionieri doganali e dalle case di spedizione aventi la qualifica di spedizioniere doganale, di procuratore ovvero quella di ausiliario, iscritti agli albi professionali, per la copertura di vacanze di organico verificatesi nelle varie qualifiche funzionali.

Infine, l'articolo 6 reca le consuete norme di copertura finanziaria.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, introdotto dall'articolo 7 della legge 23 agosto 1988, n. 362):

Il numero dei beneficiari delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto è determinato in 3.500 unità, distinte in 1.500 lavoratori sospesi e in 2.000 lavoratori licenziati che fruiranno del sostegno al reddito per un periodo di dodici mesi.

Articolo 1. — Commi 1 e 3. Costo annuo dell'indennità: lire 23.325.000 (15.000.000 di indennità e 9.000.000 di oneri figurativi di cui all'articolo 3, comma 1; si sottraggono 675.000 lire *pro capite* per il contributo aziendale di cui alla seconda parte dell'articolo 1, comma 4).

Numero di lavoratori sospesi: 1.500.

Numero di anni di durata del trattamento: 1.

$23.325.000 \times 1.500 = 35$ miliardi.

Articolo 2. — Comma 1. Costo annuo dell'indennità: lire 24.000.000.

Numero di lavoratori licenziati: 2.000.

Numero di anni di durata del trattamento: 1.

$24.000.000 \times 2.000 = 48$ miliardi.

Il comma 2 dell'articolo 2 non comporta alcun aggravio di spesa, in quanto la corresponsione del trattamento pensionistico di anzianità ai soggetti eccedentari che vorranno beneficiarne, trova compensazione nella mancata erogazione della somma che sarebbe dovuta a titolo di indennità di sostegno al reddito (ai sensi del comma 1 dell'articolo 2).

Articolo 1. — Comma 4, primo periodo. Tale disposizione comporta un'entrata per l'INPS di 44 miliardi.

Retribuzione media di riferimento: lire 42.000.000.

Numero di addetti del settore interessato: 40.000.

Percentuale del versamento tra datore di lavoro e lavoratore: 1,3.

$42.000.000 \times 40.000 \times 1,3 \times 2 = 44$ miliardi.

Costo complessivo netto articoli 1 e 2: 35 miliardi + 48 miliardi – 44 miliardi = 39 miliardi.

Articolo 5. – La disposizione prevede l'assunzione di un numero massimo di 2.000 unità dei dipendenti del settore delle spedizioni internazionali aventi determinati requisiti a copertura di vacanze di organico verificatesi nelle varie qualifiche funzionali e comunque nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358.

Poiché la medesima norma prevede che il trattamento economico spettante ai predetti lavoratori è pari a quello delle qualifiche iniziali di inquadramento, non esiste alcun onere aggiuntivo per cui occorra prevedere la copertura.

Si tratta infatti di una copertura di organico effettuata con uno strumento straordinario invece che con il normale strumento concorsuale.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, recante interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali.

*Decreto-legge 1° febbraio 1993, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 26 del 2 febbraio 1993.*

Interventi in favore dei dipendenti delle imprese di spedizione internazionale, dei magazzini generali e degli spedizionieri doganali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre interventi in favore dei dipendenti delle imprese operanti nel settore delle spedizioni doganali, al fine di fronteggiare la crisi occupazionale determinatasi a seguito dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del Mercato interno comunitario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 gennaio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. In conseguenza dell'abolizione delle frontiere fiscali e dei controlli doganali nell'ambito del Mercato interno comunitario alla data del 1° gennaio 1993, ai lavoratori, dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale e dei magazzini generali, ivi compresi i centri di sdoganamento di cui all'articolo 127 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e che, a causa degli eventi sopraripportati, siano sospesi dal lavoro entro il 1993, è corrisposta un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, previsto dalle vigenti disposizioni, nonché gli assegni familiari, ove spettanti. Per i lavoratori dipendenti dalle predette imprese lavoranti ad orario ridotto, la citata indennità è calcolata in misura proporzionale alle ore non lavorate.

2. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione dell'indennità di cui al comma 1 per un periodo non superiore ad un anno.

4. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute, per gli anni 1993 e 1994, al versamento di un contributo speciale pari a 1 punto percentuale e a 0,3 punti percentuali della retribuzione determinata a norma dell'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, rispettivamente a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di un contributo addizionale pari a quello previsto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, relativamente ai lavoratori che percepiscono l'indennità di cui al comma 1.

ARTICOLO 2.

1. Ai lavoratori già in servizio alla data del 1° gennaio 1992 e dipendenti dalle imprese del settore della spedizione internazionale, dei magazzini generali, nonché degli spedizionieri doganali iscritti agli albi professionali istituiti con legge 22 dicembre 1960, n. 1612, licenziati entro il 1993 in conseguenza degli eventi previsti dal comma 1 dell'articolo 1, è corrisposta, dalla data del licenziamento, l'indennità di cui al citato comma 1 per un periodo pari a quello previsto dal comma 3 dell'articolo 1; gli stessi sono iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223.

2. Nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese e dei soggetti indicati al comma 1 non si applica la sospensione dal diritto ai trattamenti pensionistici di anzianità, stabilita dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438.

3. Le imprese di cui al comma 1 presentano le relative domande, accompagnate dal verbale di consultazione sindacale, redatto con le organizzazioni sindacali dei lavoratori territorialmente competenti, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

ARTICOLO 3.

1. I periodi di godimento dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono riconosciuti d'ufficio utili ai fini del conseguimento del diritto alla pensione e ai fini della pensione stessa. Per detti periodi il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita la predetta indennità.

2. Alla corresponsione dell'indennità di cui agli articoli 1 e 2 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, che sarà rimborsato sulla base di apposita rendicontazione da presentare al

Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il trattamento di cui all'articolo 1 verrà anticipato ai lavoratori dalle imprese.

3. I lavoratori interessati alle indennità di cui agli articoli 1 e 2 sono individuabili in un numero massimo pari a 3.500 unità e non comprendono quelli di cui all'articolo 5, comma 2.

ARTICOLO 4.

1. Il cofinanziamento pubblico nazionale per gli interventi formativi per la riqualificazione o la riconversione professionale dei lavoratori di cui agli articoli 1 e 2, inoltrati alla Comunità economica europea per l'ottenimento dei contributi del Fondo sociale europeo a titolo delle iniziative previste nel quadro comunitario di sostegno per il 1993, è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845; per gli interventi formativi e per gli aiuti a titolo del regolamento comunitario n. 3904 del 17 dicembre 1992, concernente la riconversione professionale degli agenti e degli spedizionieri in dogana, il cofinanziamento è assicurato dal Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.

2. I relativi progetti sono presentati, nell'ambito della programmazione 1993, dalle regioni, con priorità per quelli organizzati da organismi paritetici delle parti sociali, ovvero dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che provvede, altresì, all'inoltro dei progetti per l'utilizzo degli interventi previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1.

3. Per la predisposizione dei progetti previsti dal regolamento comunitario di cui al comma 1, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può avvalersi dell'ausilio tecnico delle agenzie dell'impiego, le quali cercheranno altresì le interazioni con gli altri fondi comunitari operativi sul territorio di competenza.

ARTICOLO 5.

1. I lavoratori dipendenti dagli spedizionieri doganali e dalle case di spedizione aventi la qualifica di spedizioniere doganale, di procuratore, ovvero quella di ausiliario, con iscrizione negli appositi elenchi almeno dal 1° gennaio 1989, possono essere assunti, anche in deroga ai limiti di età ai fini dell'ammissione al colloquio, presso l'Amministrazione del Ministero delle finanze per la copertura di vacanze di organico verificatesi nelle varie qualifiche funzionali, nel numero massimo di 2.000 unità e comunque nei limiti delle dotazioni organiche di cui alla legge 29 ottobre 1991, n. 358. Tali dipendenti possono accedere alle qualifiche funzionali e ai profili professionali per cui è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore.

2. Ai fini del comma 1, i lavoratori interessati inoltrano, entro il 31 marzo 1993, apposita domanda al Ministero delle finanze, che provvede all'accertamento della idoneità a svolgere le mansioni pro-

prie di ciascun profilo professionale mediante colloquio entro il 30 giugno 1993 e che provvede alla nomina, disponendo l'immediata chiamata in servizio con l'assegnazione della sede sulla base delle esigenze dell'Amministrazione e tenuto conto delle professionalità possedute e del luogo di residenza. Le procedure per l'accertamento della idoneità allo svolgimento delle mansioni proprie dei profili interessati sono disciplinate con decreto del Ministro delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Il trattamento economico spettante ai lavoratori di cui al comma 1 è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

4. Una quota non superiore al 10 per cento dei posti di cui al comma 1 è riservata al personale amministrativo la cui attività principale consista nei controlli doganali e nell'espletamento delle formalità doganali intracomunitarie, in attività dal 1° gennaio 1983.

5. Alla legge 22 dicembre 1960, n. 1612, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: « Art. 10. — I consigli compartimentali sono eletti a scrutinio segreto dagli iscritti nell'Albo delle rispettive direzioni compartimentali, durano in carica due anni e sono presieduti da un componente eletto tra i membri stessi. I componenti sono rieleggibili. »;

b) nell'articolo 13, primo comma, dopo le parole: « consigli compartimentali » sono aggiunte le seguenti: « ed è presieduto da un componente eletto tra i membri stessi ». I commi secondo e terzo sono soppressi.

ARTICOLO 6.

1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in lire 39 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ARTICOLO 7.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° febbraio 1993.

SCÀLFARO

*AMATO, Presidente del Consiglio
dei Ministri*

*CRISTOFORI, Ministro del lavoro
e della previdenza sociale*

GORIA, Ministro delle finanze

BARUCCI, Ministro del tesoro

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI.